



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Via Roma 18 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

CODICE ENTE 10957

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 42
DEL 30/11/2013**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta Pubblica

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2013.**

Il giorno trenta del mese di novembre dell'anno duemilatredici alle ore 14,00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
CATTANEO DANTE	Si	==
RADAELLI GIUSEPPE	Si	==
MAGNANI ANTONIO	Si	==
BERETTA DAVIDE	Si	==
BERGAMASCHI VIRGINIA	Si	==
BRENNA CLAUDIO	Si	==
MILANESE MARINA	Si	==
CAMPI RENATO	Si	==
CEDRINI LORETTA	Si	==
VERGANI VANESSA	==	Si
REFANO GAETANO	==	Si
BASILICO ANNALISA	Si	==
BASILICO CLAUDIO	Si	==
RADICE GIULIANA	Si	==
FERRARIO SIMONE	Si	==
PASTORE DORIANO	Si	==
SCOLARI ELENA	Si	==
TOTALI	15	2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Sandro Rizzoni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Crippa Roberto. Sono assenti gli Assessori Bellini Bruno e Piuri Arnaldo.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dante Cattaneo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.

Il Sindaco/Presidente, Cattaneo Dante, illustra l'argomento in oggetto e commenta la "questione IMU", di questi ultimi giorni, con particolare riferimento ai Comuni che hanno applicato un'aliquota superiore a quella base del 4 per mille.

Evidenzia che con la deliberazione in oggetto vengono confermate le aliquote già in essere dal 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'intervento sopra riportato;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e prevede la riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

VISTO che alla lett. g) dell'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l'art. 1 del DL 31 agosto 2013 n. 102, che dispone:

- 1) l'abolizione della prima rata dell'IMU per gli immobili oggetto di sospensione dell'imposta con DL n. 54/2013:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di cat. A/1, A/8 E A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
- 2) che non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- 3) che sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 4) che sono assimilate all'abitazione principale, a prescindere dalla residenza e/o dimora, gli immobili (salvo che siano affittati) appartenenti a forze armate e di polizia, ai vigili del fuoco e ai funzionari della prefettura che sono costretti a dimorare altrove per ragioni di servizio

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi ivi previsti;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

- 1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO

solo riduzione fino allo 0,10 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE:

fino allo 0,40 per cento nel caso di:

- a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986;
- a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- a 3) immobili locati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base di euro 200,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Richiamato il vigente "Regolamento dell'imposta municipale propria";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2012 con la quale è stato adottato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU anno 2012 con le aliquote dal D.L. 201/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.09.2012 con la quale venivano rideterminate le aliquote e il regolamento per l'applicazione dell'IMU con la quale venivano stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012:

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,4%
- aliquota ordinaria 0,89%
- aliquota fabbricati diversi dall'abitazione principale 0,89%
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133.
- detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze: € 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00
- di stabilire che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale.

DATO atto che il Ministero dell'Interno ha definito le risorse di riferimento spettanti per l'anno 2013 come segue:

- 1- Quadro A: Totale delle risorse di riferimento anno 2013 €. 1.603.101,94
(FSR 2012+ gettito IMU 2012-spending review anno 2013-rettificazione stanziamenti non confermati)
- 2- Quadro B: Gettito IMU netto stimato 2013 ad aliquota base €. 899.879,22
(gettito IMU stimato 2013 dedotto quota ceduta per alimentazione F.S.C.2013)
- 3- Quadro C: F.S.C. anno 2013 €. 698.091,44

(Totale risorse di riferimento 2013-gettito IMU stimato 2013 ad aliquota base-rettifica art.2, comma 3 DPCM);

DATO atto che a seguito della suddetta definizione spettano al comune di Ceriano Laghetto a titolo di IMU anno 2013 le seguenti somme:

IMU abitazione principale ad aliquota base	€ 257.766
IMU altri immobili ad aliquota base	€ 642.114
IMU compensativa immobili comunali	€ 19.570

CHE la maggiorazione aliquota da 7,6 a 8,9 per mille su base IMU 2012 è stimata in € 311.696 derivante da:

- base IMU comune senza abitazione principale 899.880-257.766)	= € 642.114
- base IMU statale	= € 888.409
- base IMU cat.D	= € 780.610
per totali	€ 1.822.226

VISTO l'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 che dispone che per l'anno 2013 in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

VISTO il comma 1 dell'articolo 8 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 6 astenuti (Consiglieri Comunali: Magnani Antonio del gruppo "Il Popolo della Libertà - Forza Italia", Basilico Claudio, Radice Giuliana, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza "Ceriano al Centro), espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2012:

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;
- aliquota ordinaria 0,89%;
- aliquota fabbricati diversi dall'abitazione principale compresi immobili cat. D 0,89%;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L.30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133;
- detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze: € 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00

- di stabilire che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale.
2. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
 3. Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione su sito istituzionale dell'Ente, così come previsto dall'art. 8 comma 2 del DL n. 102/2013. Da tale data la deliberazione acquista efficacia;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 6 astenuti (Consiglieri Comunali: Magnani Antonio del gruppo "Il Popolo della Libertà – Forza Italia", Basilico Claudio, Radice Giuliana, Ferrario Simone, Pastore Dorianò e Scolari Elena del gruppo di minoranza "Ceriano al Centro), espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegato a deliberazione C.C.
n. 42 del 30/11/2013

Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2013.**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

si esprime:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Ceriano Laghetto, 21.11.2013

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Teresa Franzese

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Angela Bua

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Ceriano Laghetto, 21.11.2013

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Angela Bua

Si attesta la copertura finanziaria;

Si attesta che non c'è la copertura finanziaria;

Si attesta che il presente atto non comporta copertura finanziaria.

Ceriano Laghetto,

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Angela Bua

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dante Cattaneo



Il Segretario Comunale
Dott. Sandro Rizzoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 06/12/2013.

Ceriano Laghetto, 06/12/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Sandro Rizzoni



ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il giorno 30/11/2013.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____.

Ceriano Laghetto, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Sandro Rizzoni

